



Consiglio economico e sociale

Distr. generale
18 novembre 2019

Originale: francese

Comitato per i diritti economici, sociali e culturali

Osservazioni finali concernenti il quarto rapporto periodico della Svizzera*

1. Durante la sua 34a e 35a seduta (vedi E/C.12/2019/SR.34 e 35), che si sono tenute i giorni 1 e 2 ottobre 2019, il Comitato ha preso in esame il quarto rapporto periodico della Svizzera (E/C.12/CHE/4). Le osservazioni finali riportate di seguito sono state approvate il 18 ottobre 2019, durante la 60a seduta.

A. Introduzione

2. Il Comitato è lieto di ricevere da parte della Svizzera il quarto rapporto periodico nonché una risposta scritta all'elenco di domande (E/C.12/CHE/Q/4/Add.1). Il Comitato ha accolto con soddisfazione il dialogo costruttivo con la delegazione dello Stato Parte e le informazioni ottenute nella stessa occasione. Inoltre, ringrazia lo Stato Parte per le informazioni complementari fornite in seguito.

B. Aspetti positivi

3. Il Comitato accoglie con favore l'impegno dello Stato Parte e gli sforzi portati avanti dallo stesso per continuare ad assicurare il pieno godimento dei diritti economici, sociali e culturali tramite procedure volte per esempio a ridurre le disuguaglianze tra i sessi e a favorire la conciliabilità tra famiglia e professione. Il Comitato prende atto con soddisfazione dell'adozione dell'Agenda Integrazione Svizzera, che dovrà agevolare l'integrazione delle persone rifugiate o ammesse a titolo provvisorio nonché della ratifica della Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità (2000) e della Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (2011) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

C. Principali motivi di preoccupazione e raccomandazioni

Giustiziabilità dei diritti economici, sociali e culturali

4. Il Comitato prende atto con preoccupazione delle spiegazioni relative alla giustiziabilità dei diritti contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, stando alle quali gli stessi non potrebbero essere invocati in tribunale se non a determinate condizioni. Il Comitato constata con rincrescimento che il Tribunale federale ha confermato la sua interpretazione sulla natura programmatica dei diritti economici, sociali e culturali e che solo una parte degli stessi sia iscritta nella Costituzione, cosa che ne limita la giustiziabilità.



5. **Il Comitato rimanda alle raccomandazioni formulate nelle sue precedenti osservazioni finali (E/C.12/CHE/CO/2-3, par. 5) e incoraggia lo Stato Parte a rendere efficaci tutti i diritti sanciti dal Patto nel suo ordinamento giuridico interno e a impegnarsi affinché chi è vittima di violazioni dei diritti economici, sociali e culturali possa accedere senza problemi a un mezzo d'impugnazione efficace. Il Comitato chiede allo Stato Parte di prestare particolare attenzione all'osservazione n. 9 (1998) riguardante l'applicazione del Patto a livello nazionale.**

Attuazione dei diritti sanciti dal Patto nel contesto confederale

6. Il Comitato riconosce la complessità del sistema federale dello Stato Parte, in cui la responsabilità di attuare i diritti sanciti dal Patto viene attribuita in primo luogo ai Comuni e ai Cantoni, poi alla Confederazione. Il Comitato esprime inoltre la sua preoccupazione per le disuguaglianze relative al godimento di determinati diritti stabiliti dal Patto, le quali non rispetterebbero gli obblighi assunti dallo Stato Parte.

7. **Il Comitato ricorda allo Stato Parte che, per la sua giurisdizione, la Confederazione è responsabile in ultima istanza dell'attuazione del Patto e lo incoraggia quindi a rafforzare i meccanismi di coordinamento tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni al fine di garantire la piena attuazione dei diritti riconosciuti dal Patto.**

Istituzione nazionale per i diritti umani

8. Il Comitato apprezza l'impegno continuo dello Stato Parte in favore della creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani. Tuttavia, lamenta il fatto che alcuni aspetti dell'avamprogetto 2017, soprattutto quelli che riguardano l'indipendenza e il mandato di protezione, non rispettino i Principi relativi allo statuto delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (Principi di Parigi).

9. **Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di intensificare il suo impegno in vista della creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani pienamente conforme ai Principi di Parigi. In particolare lo invita ad assicurarsi che questa istituzione sia dotata di meccanismi efficaci in grado di garantirne l'indipendenza, di risorse sufficienti ad assicurarne il buon funzionamento, di un ampio mandato di protezione e promozione dei diritti umani nonché di poteri di vigilanza per poter indagare in maniera autonoma le situazioni che, nei diversi Cantoni, generano una violazione dei diritti umani, ivi compresi i diritti economici, sociali e culturali. Il Comitato incoraggia lo Stato Parte a prendere in considerazione la possibilità di dare all'istituzione già citata la capacità di ricevere e di occuparsi di denunce e istanze che riguardano situazioni individuali.**

Imprese e diritti umani

10. Il Comitato prende atto delle informazioni fornite dallo Stato Parte in merito alle discussioni riguardanti l'iniziativa per multinazionali responsabili. Ciò nonostante si dice preoccupato del fatto che il Consiglio federale si sia espresso in favore dell'introduzione della dovuta diligenza esclusivamente su base volontaria.

11. **Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di creare meccanismi giuridici efficaci volti a garantire che le imprese esercitino la dovuta diligenza in materia di diritti umani al fine di: a) identificare, prevenire e attenuare il rischio di violazione dei diritti citati nel Patto; e b) prevenire la violazione dei diritti sanciti dal Patto nella catena di approvvigionamento delle imprese, e dei loro subappaltatori, fornitori, affiliati o altri partner. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di continuare nei suoi sforzi per assicurare l'accesso a strumenti di reclamo nel caso in cui imprese domiciliate nello Stato Parte siano implicate in violazioni dei diritti umani all'estero. Il Comitato rimanda lo Stato Parte alla sua osservazione generale n. 24 (2017) sugli obblighi degli Stati in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali per quanto riguarda le attività delle imprese.**

Cooperazione internazionale per il massimo delle risorse disponibili

12. Il Comitato riconosce l'impegno profuso dallo Stato Parte nella lotta all'evasione fiscale transfrontaliera e prende atto dei risultati raggiunti a questo proposito, facendo tuttavia

presente che flussi finanziari illeciti provenienti da Paesi terzi continuano a confluire in istituzioni finanziarie dello Stato Parte, con effetti negativi sulla disponibilità di risorse finanziarie indispensabili per la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali nei Paesi in questione (art. 2).

13. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare misure severe per contrastare l'evasione fiscale, in particolare da parte di società o privati facoltosi e per combattere l'evasione fiscale a livello mondiale, assicurando soprattutto che le istituzioni finanziarie pubbliche e private siano sottoposte a una regolamentazione adeguata, in modo da contribuire alla lotta contro i sistemi di frode e di evasione fiscale. Il Comitato incoraggia lo Stato Parte a mettere in atto le raccomandazioni del rapporto concernente i controlli effettuati in Svizzera nel 2017 (A/HRC/37/54/Add.3) redatto dal perito indipendente incaricato di analizzare gli effetti del debito esterno e dei relativi obblighi finanziari internazionali degli Stati sul pieno esercizio di tutti i diritti umani e in particolare dei diritti economici, sociali e culturali.

Accordi di libero scambio

14. Il Comitato è preoccupato del fatto che lo Stato Parte non realizzi studi sull'impatto che gli accordi di libero scambio potrebbero avere sui diritti umani a livello nazionale e nei Paesi partner (art. 2).

15. Il Comitato rimanda alle raccomandazioni formulate nelle sue precedenti osservazioni finali (par. 24) e incoraggia lo Stato Parte a realizzare studi d'impatto in maniera sistematica per determinare gli eventuali effetti degli accordi di libero scambio sui diritti umani, in particolare su quelli economici, sociali e culturali nello Stato Parte e nei Paesi partner.

Aiuto pubblico allo sviluppo

16. Il Comitato constata con preoccupazione che nel 2017 lo Stato Parte ha contribuito solo per lo 0,46 % del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo (art. 2).

17. Il Comitato rammenta allo Stato Parte le raccomandazioni formulate in occasione delle precedenti osservazioni finali (par. 25) e lo incoraggia a raddoppiare gli sforzi al fine di raggiungere l'obiettivo internazionale che mira destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo.

Cambiamenti climatici

18. Il Comitato rileva con preoccupazione che lo Stato Parte non si impegna a sufficienza per garantire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, obiettivo che dovrebbe essere raggiunto entro la fine del 2020, e che il proposito di dimezzare il livello delle stesse rispetto al 1990, previsto per il 2030, non è compatibile con gli obiettivi fissati dalla comunità internazionale in materia di mitigazione del clima. A preoccupare il Comitato sono inoltre le informazioni secondo le quali le istituzioni finanziarie pubbliche e private, in particolare le casse pensioni, continuano a investire cifre importanti nell'industria dei combustibili fossili, a dispetto dei loro effetti negativi sul clima.

19. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di intensificare il suo operato per raggiungere gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che si è prefissato per il 2020 e di rivedere al rialzo l'obiettivo previsto per il 2030, in modo che diventi compatibile con la volontà di limitare l'aumento delle temperature a 1,5° C. Il Comitato raccomanda inoltre allo Stato Parte di adottare le misure necessarie per ridurre gli investimenti pubblici e privati nell'industria dei combustibili fossili e di assicurare che siano compatibili con la necessità di contenere le emissioni di gas a effetto serra. A questo proposito lo rimanda alla sua Dichiarazione sui cambiamenti climatici e sul Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (E/C.12/2018/1), adottata l'8 ottobre 2018, e alla dichiarazione comune emanata il 16 settembre 2019 dai Comitati per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, per i diritti economici, sociali e culturali, per i lavoratori migranti, per i diritti del fanciullo e per i diritti delle persone disabili e che tratta di diritti umani e cambiamenti climatici.

Non-discriminazione

20. Il Comitato prende atto delle spiegazioni fornite dallo Stato Parte sui progressi realizzati nelle politiche e strategie di lotta alla discriminazione. Ciò nonostante lamenta l'assenza di una legge generale per la lotta alla discriminazione, che continua a impedire a chi ne è vittima di avere accesso a metodi d'impugnazione efficaci e di essere protetto in maniera adeguata da tutti i motivi illeciti e da tutte le forme di discriminazione. Preoccupano il Comitato anche le discriminazioni che sussistono ai danni di singoli e di gruppi quali lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o persone che presentano una variante dello sviluppo sessuale, disabili, migranti e persone in situazione di difficoltà economica (art. 2).

21. **Il Comitato ricorda allo Stato Parte le raccomandazioni formulate nelle precedenti osservazioni finali (par. 7) e lo invita ad adottare una legislazione generale per contrastare la discriminazione, da applicare uniformemente a livello di Confederazione e che:** a) riguardi tutti i motivi illeciti di discriminazione, ivi compresi la discriminazione legata alla situazione economica e sociale o all'orientamento sessuale; b) dia una definizione di discriminazione multipla; c) vieti la discriminazione diretta e indiretta; d) preveda per le vittime di discriminazione la possibilità di ricorsi giudiziari e amministrativi, così che le stesse possano effettivamente trovare protezione. Inoltre, il Comitato esorta lo Stato Parte a continuare nel suo impegno per prevenire e combattere la discriminazione nei confronti di singoli e gruppi soprattutto tramite campagne di sensibilizzazione, in modo da garantire loro il pieno esercizio dei diritti citati nel Patto. A questo proposito, il Comitato richiama l'attenzione dello Stato Parte sull'osservazione generale n. 20 (2009) che tratta la non-discriminazione nell'esercizio dei diritti economici, sociali e culturali.

Uguaglianza tra uomini e donne

22. Malgrado i numerosi sforzi profusi dallo Stato Parte per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, l'immagine tradizionale riguardante il ruolo delle due parti all'interno della famiglia e della società continua a frapporti alla possibilità per le donne di usufruire pienamente dei loro diritti economici, sociali e culturali. Il Comitato rileva con preoccupazione che le donne lavorano nella maggior parte dei casi a tempo parziale, aspetto che contribuisce ad alimentare la disparità salariale tra i sessi. Allo stesso modo il Comitato è preoccupato dal persistere di difficoltà che le donne devono affrontare per accedere a posti decisionali e di responsabilità (art. 3).

23. **Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di raddoppiare gli sforzi per raggiungere un'uguaglianza effettiva tra uomo e donna e insiste in particolare sul bisogno di:**

a) **adottare misure concrete per contrastare la percezione dei ruoli tradizionalmente attribuiti a uomini e donne nel contesto familiare e all'interno della società, al fine di favorire pari opportunità d'impiego;**

b) **continuare a promuovere una maggiore rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, in particolare in ruoli decisionali, nonché l'accesso delle stesse a funzioni dirigenziali nel settore privato;**

c) **adottare misure efficaci per eliminare lo scarto salariale tutt'oggi esistente tra uomini e donne mettendo in discussione soprattutto le cause strutturali che costringono queste ultime a svolgere incarichi peggio retribuiti e ne ostacolano le prospettive di carriera rispetto agli uomini;**

d) **applicare l'osservazione generale n. 16 (2005) sul diritto all'uguaglianza tra uomini e donne in relazione a tutti i diritti economici, sociali e culturali.**

Diritto al lavoro

24. Il Comitato è preoccupato dal fatto che la definitiva attuazione dell'inclusione delle persone con disabilità costituisca una sfida difficile da superare e che, spesso, si tratta di una categoria che continua a essere discriminata nell'accesso al mondo professionale. Inoltre, le persone con disabilità lavorano spesso in laboratori protetti e ricevono un salario che non permette loro di garantirsi condizioni di vita dignitose. Allo stesso tempo il Comitato rileva

con preoccupazione che il tasso di disoccupazione di lunga durata è più elevato tra le persone più anziane, che hanno maggiore difficoltà a reinserirsi sul mercato del lavoro (art. 6 e 7).

25. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di intensificare gli sforzi per porre rimedio alle difficoltà che alcune categorie della popolazione, in particolare le persone con disabilità e quelle più anziane, devono affrontare per accedere a un impiego. Il Comitato incoraggia lo Stato Parte a mettere in atto strategie che mirano alla completa integrazione delle categorie già menzionate nel mercato del lavoro. Raccomanda inoltre di impegnarsi affinché le persone con disabilità, impiegate in laboratori protetti, possano usufruire pienamente di misure di protezione del lavoro e di previdenza sociale, ivi compresa una remunerazione adeguata, e di fare in modo di rendere meno ostico il passaggio al mercato del lavoro ordinario. Il Comitato invita lo Stato Parte a incrementare gli sforzi per attuare, in collaborazione con i partner sociali, misure efficaci per rimediare alla disoccupazione dei lavoratori meno giovani. Il Comitato richiama l'attenzione dello Stato Parte sulla sua osservazione generale n. 18 (2005) relativa al diritto del lavoro.

26. Pur dicendosi soddisfatto della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20), che all'articolo 21, emendato nel 2016, assimila gli stranieri ammessi a titolo provvisorio ai lavoratori in Svizzera, il Comitato guarda con preoccupazione alle difficoltà a cui sono esposti gli stranieri, soprattutto quelli ammessi a titolo provvisorio, in riferimento all'accesso al mercato del lavoro (art. 6).

27. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare le misure necessarie per facilitare l'accesso al mercato del lavoro a persone di nazionalità straniera, soprattutto a quelle ammesse a titolo provvisorio.

Salario minimo

28. Considerato che le informazioni riguardanti i salari indicati nei contratti collettivi di lavoro non garantiscono sempre condizioni di vita dignitose, il Comitato è preoccupato dal fatto che lo Stato Parte non disponga di un sistema di salario minimo a livello federale e che solo due Cantoni abbiano introdotto un salario minimo a livello locale (art. 7).

29. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di fissare, d'intesa con i partner sociali, un salario minimo e regolarmente indicizzato, al fine di garantire a tutti i lavoratori e ai loro familiari condizioni di vita dignitose. Il Comitato rimanda lo Stato Parte alla sua osservazione generale n. 23 (2016) sul diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli.

Egual remunerazione per un lavoro di eguale valore

30. Il Comitato continua ad essere preoccupato dalle difficoltà incontrate dallo Stato Parte nell'applicazione del principio di eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, dovute in particolare all'assenza di una strategia integrale che abbia come obiettivo l'applicazione di questo principio e di misure vincolanti in caso di non rispetto dello stesso (art. 7).

31. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di intensificare gli sforzi al fine di garantire l'attuazione di un principio di eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, utilizzando in particolare un sistema che permetta di realizzare studi comparativi tra le diverse categorie di professioni, in modo da definire una strategia integrale volta ad appianare gli scarti salariali e prevedere misure vincolanti nonché sanzioni in caso di non rispetto di questo principio.

Lavoro domestico

32. Il Comitato constata che circa 49 000 persone, in particolare stranieri, sono impiegate in economie domestiche dello Stato Parte, notando inoltre con preoccupazione che la legge federale sul lavoro non contempla forme di protezione per questo tipo di servizi. A preoccupare il Comitato è inoltre l'assenza di meccanismi che garantiscano a questa categoria di lavoratori una tutela adeguata contro lo sfruttamento, gli abusi e le molestie (art. 7).

33. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di prendere misure supplementari per fare in modo che i collaboratori domestici godano delle stesse condizioni garantite agli

altri lavoratori in materia di remunerazione, tempo di riposo e tempo libero, limitazioni del tempo di lavoro e protezione contro i licenziamenti abusivi. Inoltre, lo esorta a proteggere questa categoria di lavoratori da qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento, a migliorare i meccanismi di denuncia rendendoli facilmente accessibili ai collaboratori domestici e a mettere a punto meccanismi d'ispezione efficaci per controllare le condizioni di lavoro. Il Comitato rimanda lo Stato Parte alla sua osservazione generale n. 23.

Discriminazione e molestie sul luogo di lavoro

34. Il Comitato prende atto non senza preoccupazione delle informazioni secondo le quali continuano a verificarsi casi di licenziamento abusivo durante la gravidanza nonché di molestie sessuali e discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere ed esprime il suo rammarico per l'incapacità dei meccanismi esistenti di garantire una protezione efficace contro atti di questo tipo (art. 7 e 10).

35. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie, avvalendosi in particolare di ispettorati del lavoro, per impedire ai datori di lavoro di licenziare le donne, di non assumerle o di non rinnovare loro un contratto di lavoro a tempo determinato in seguito a gravidanza, parto o congedo di maternità. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di attuare misure di protezione efficaci per le vittime di licenziamento abusivo, di molestia sessuale e di discriminazione legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, ivi compresa la possibilità di invertire l'onere della prova nelle procedure giudiziarie.

Diritti sindacali

36. Il Comitato nota con preoccupazione che ai lavoratori licenziati a causa della partecipazione ad attività sindacali e in particolare a uno sciopero non è concesso il diritto di riottenere il proprio impiego. La sua preoccupazione riguarda anche l'indennità prevista per il licenziamento antisindacale, che non sembra sortire un effetto sufficientemente dissuasivo (art. 8).

37. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di proseguire il dialogo con i partner sociali al fine di garantire una protezione adeguata contro i licenziamenti antisindacali conformemente all'articolo 8 del Patto e alle disposizioni della Convenzione del 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) e della Convenzione del 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (n. 98) dell'Organizzazione internazionale del lavoro. In tal senso, il Comitato incoraggia lo Stato Parte a fissare un'indennità sufficientemente dissuasiva che prenda in considerazione le dimensioni dell'impresa in questione e a considerare l'introduzione nella sua legislazione del diritto di reintegrazione al lavoro a seguito di un licenziamento di questo tipo.

Diritto alla sicurezza sociale

38. Il Comitato prende atto con preoccupazione del fatto che, stando alle informazioni ricevute, la stigmatizzazione, le sanzioni e le procedure complicate perché diverse in ogni singolo Cantone costituiscono un ostacolo all'accesso alle prestazioni sociali nello Stato Parte. Considera inoltre preoccupante il fatto che le persone di nazionalità straniera o in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo non abbiano accesso all'assistenza sociale, ma solo al soccorso d'emergenza che non dà loro la possibilità di godere di condizioni di vita dignitose (art. 9).

39. Il Comitato ricorda le raccomandazioni già citate nelle sue precedenti osservazioni finali (par. 12) e raccomanda allo Stato Parte di adottare le misure necessarie per armonizzare i sistemi di assistenza sociale tra i Cantoni e di fissare criteri minimi e comuni a livello di prestazioni sociali, affinché le persone che vivono sul suo territorio e le loro famiglie possano godere di condizioni di vita dignitose. Il Comitato esorta lo Stato Parte a consentire alle persone che dispongono di un permesso di soggiorno temporaneo l'accesso all'assistenza sociale e non al solo soccorso d'emergenza.

Custodia dei figli

40. Il Comitato nota con preoccupazione che, per quanto riguarda i servizi di custodia dei figli, lo Stato Parte dispone di un'offerta insufficiente e troppo costosa. Il Comitato prende atto dell'informazione secondo la quale è stata introdotta la possibilità di un congedo di paternità di due settimane e che sono in corso discussioni per poterlo estendere. Ciò nonostante, lamenta il fatto che non esista un congedo parentale (art. 10).

41. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di intensificare gli sforzi per fare in modo che i servizi di custodia dei figli siano disponibili, accessibili e abbordabili per tutti nello Stato Parte, anche tramite l'aumento del finanziamento pubblico agli asili nido e all'istituzione di un'indennità per la custodia dei figli. Il Comitato lo esorta inoltre a rivedere il sistema del congedo di paternità e di provvedere a estenderlo e a instaurare un congedo parentale condiviso al fine di rendere più equa la suddivisione delle responsabilità all'interno della famiglia e della società.

Ricongiungimento familiare

42. Il Comitato è preoccupato dall'esistenza di numerosi ostacoli giuridici e pratici che limitano le possibilità di ricongiungimento familiare alle persone aventi lo status di rifugiati o rifugiati temporanei nonché agli stranieri ammessi a titolo provvisorio. Inoltre, si chiede se il capoverso 7 dell'articolo 85 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione non rischi di scoraggiare gli stranieri ammessi a titolo provvisorio a presentare una richiesta di assistenza sociale, e se il partner vittima di violenza domestica non sia indotto a rimanere all'interno del nucleo familiare per paura di perdere il diritto di soggiorno (art. 10).

43. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di riesaminare le sue leggi e le sue pratiche riguardanti le condizioni del ricongiungimento familiare applicabili alle persone cui è riconosciuto lo status di rifugiato o di rifugiato temporaneo nonché alle persone ammesse a titolo provvisorio, al fine di dare la dovuta importanza al ricongiungimento con i loro familiari e di facilitarne l'integrazione nello Stato Parte.

Adozioni

44. Nonostante il Comitato abbia accolto con piacere le modifiche relative al segreto dell'adozione, fa presente che i bambini provenienti da Paesi terzi non possono risalire alle loro origini se non con il consenso espresso del Paese in questione e un appoggio adeguato e indispensabile per svolgere queste operazioni (art. 10).

45. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di intensificare gli sforzi per assicurare un appoggio adeguato, comprensivo di sostegno psicologico e finanziario nonché, ove necessario, un servizio di traduzione, alle persone adottate da genitori svizzeri che vogliano conoscere le proprie origini. Lo Stato Parte dovrà inoltre potenziare i mezzi legali e amministrativi necessari per seguirli in queste procedure.

Povertà

46. Il Comitato è preoccupato dal fatto che il tasso di popolazione che riceve salari particolarmente bassi superi l'8 % e che alcune categorie della popolazione, in particolare le persone con disabilità e le fasce più anziane, abbiano maggiori probabilità di ritrovarsi in situazione di povertà (art. 11).

47. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare una strategia nazionale di prevenzione e di lotta alla povertà, facendo in modo di incentrarla sulle persone e sui gruppi maggiormente a rischio, e che la stessa venga attuata con un approccio fondato sui diritti umani e coinvolgendo le persone interessate. Il Comitato raccomanda inoltre di mettere a disposizione di questa strategia risorse sufficienti e di porre in atto meccanismi efficaci di coordinamento a livello federale al fine di evitare disparità tra i Cantoni. A questo proposito il Comitato rimanda lo Stato Parte alla sua dichiarazione sulla povertà e al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali adottato il 4 maggio 2001 (E/C.12/2001/10).

Salute mentale

48. Nonostante siano già state adottate alcune misure, il Comitato esprime la sua preoccupazione per l'elevato numero di suicidi nello Stato Parte, registrati soprattutto tra i giovani appartenenti alla comunità LGBTI (art. 12).

49. **Il Comitato esorta lo Stato Parte a rendere operative le raccomandazioni del rapporto «La salute psichica in Svizzera» dell'Osservatorio svizzero della salute, e ad adottare le misure necessarie affinché i servizi di salute mentale aggiornati siano disponibili e accessibili in tutto lo Stato Parte. Il Comitato sottolinea inoltre la necessità di continuare ad impegnarsi per cercare di prevenire i suicidi mettendo a disposizione tutte le risorse utili a questo scopo.**

Tossicodipendenza

50. Nonostante riconosca l'impegno dello Stato Parte per ridurre i rischi legati alla tossicodipendenza, il Comitato è preoccupato dalle disparità regionali in materia di disponibilità e accessibilità dei servizi (art. 12).

51. **Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di fare in modo che i servizi di riduzione dei rischi per chi fa uso di droghe o altre sostanze stupefacenti siano disponibili e accessibili su tutto il territorio dello Stato Parte e di eliminare gli ostacoli che potrebbero limitarne l'accesso soprattutto ai tossicodipendenti appartenenti ai gruppi più svantaggiati o emarginati.**

Accesso all'istruzione

52. Nonostante gli sforzi dello Stato Parte per garantire un buon livello di istruzione, il Comitato nota con preoccupazione che:

a) i bambini rifugiati o richiedenti asilo nei centri di accoglienza federali continuano ad avere particolari difficoltà ad accedere a un'istruzione, difficoltà che anche i bambini migranti incontrano nell'accesso all'insegnamento superiore e alla formazione professionale;

b) i giovani richiedenti asilo respinti e quelli ammessi a titolo provvisorio non hanno sempre la possibilità di continuare il loro percorso di formazione;

c) la differenza tra la percentuale di riuscita nel gruppo dei bambini con background migratorio o cresciuti in famiglie a basso reddito e quelli che invece appartengono a classi più agiate rende difficile una mobilità sociale;

d) nonostante nel campo della formazione sia stato introdotto un principio di inclusione, alcuni bambini con disabilità sono ancora costretti a frequentare una scuola speciale.

53. **Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare le misure necessarie a:**

a) **garantire che i bambini rifugiati e richiedenti asilo nei centri di accoglienza federali vengano integrati nel sistema educativo ordinario indipendentemente dal Cantone e che possano avere accesso a un'istruzione di qualità, appropriata dal punto di vista culturale e adatta ai loro bisogni linguistici. Lo Stato Parte dovrà inoltre proseguire nel suo impegno a favore dei bambini migranti, affinché questi ultimi possano accedere all'insegnamento superiore e alla formazione professionale;**

b) **eliminare gli ostacoli che impediscono ai giovani la cui domanda di asilo è stata rifiutata e a quelli ammessi a titolo provvisorio di continuare il loro percorso di formazione e facilitare loro l'accesso all'insegnamento superiore;**

c) **continuare a impegnarsi per garantire una certa percentuale di successo scolastico ai bambini che appartengono a contesti svantaggiati, in particolare ai bambini migranti e a quelli che vivono in famiglie a basso reddito;**

d) **continuare a garantire ai bambini con disabilità l'accesso a un'istruzione inclusiva di qualità, andando a migliorare in particolare la formazione degli insegnanti.**

Lingue ufficiali

54. Il Comitato prende atto delle misure adottate dallo Stato Parte per la promozione dell'italiano e di quelle relative al romancio, che verranno attuate nel 2020. Ciò nonostante nota con rammarico l'assenza di un meccanismo di monitoraggio che permetta di valutare i risultati delle misure in questione (art. 15).

55. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di raddoppiare gli sforzi volti all'adozione di misure efficaci per la promozione dell'italiano e del romancio e di destinare le risorse necessarie alla loro realizzazione. Inoltre, lo invita a considerare l'introduzione di meccanismi di monitoraggio che consentano di valutare tali misure.

Diritti culturali

56. Il Comitato constata con preoccupazione che nonostante lo Stato Parte si sforzi di riconoscere il diritto all'autoidentificazione, le comunità jenisch, manouche/sinti e rom continuano a subire atti di discriminazione e che le misure già adottate non sono sufficienti a promuovere le loro tradizioni, la loro cultura e la loro lingua. Il Comitato è preoccupato dal numero limitato di zone di sosta messe a loro disposizione e dall'assenza di misure adeguate che possano facilitare ai bambini appartenenti a queste minoranze l'accesso all'istruzione (art. 2, 13 e 15).

57. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di continuare il suo impegno al fine di rendere ancora più efficace la lotta contro la discriminazione delle comunità jenisch, manouche/sinti e rom e di garantire la salvaguardia dei loro diritti culturali nonché il rispetto della diversità, mettendo effettivamente in atto un piano d'azione dedicato a jenisch, manouche/sinti e rom. Il Comitato chiede allo Stato Parte di creare le condizioni adatte alla protezione, allo sviluppo e alla diffusione dell'identità, della storia, della cultura, delle tradizioni e dello stile di vita di queste minoranze e rimanda alle raccomandazioni inserite nelle sue precedenti osservazioni finali (par. 23), incoraggiandolo a mettere a disposizione un numero sufficiente di zone di sosta lunga e breve su tutto il territorio e a continuare ad impegnarsi per facilitare l'accesso all'istruzione ai bambini appartenenti a queste minoranze.

D. Raccomandazioni aggiuntive

58. Il Comitato incoraggia lo Stato Parte a ratificare il Protocollo facoltativo facente riferimento al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

59. Il Comitato incoraggia lo Stato Parte a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari, il Protocollo facoltativo facente riferimento al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Protocollo facoltativo facente riferimento alla Convenzione relativa ai diritti delle persone con disabilità.

60. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di tener conto di tutti gli obblighi che gli sono imposti dal Patto e di garantire la piena realizzazione dei diritti enunciati nella parte relativa all'attuazione nazionale del Programma per lo sviluppo sostenibile 2030. La realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile sarebbe molto facilitata se lo Stato Parte stabilisse meccanismi indipendenti per monitorare i progressi conseguiti e se tenesse in considerazione che i beneficiari dei programmi pubblici possono far valere i diritti di cui sono titolari. Il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei principi di partecipazione, responsabilità e non discriminazione permetterebbe di non tralasciare nessun aspetto. A questo proposito il Comitato richiama l'attenzione dello Stato Parte sulla dichiarazione con cui si è impegnato a non escludere nessuno (E/C.12/2019/1).

61. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare misure per mettere a punto e applicare progressivamente indicatori adeguati per l'attuazione dei diritti economici, sociali e culturali, e di facilitare in questo modo la valutazione dei progressi realizzati per conformarsi agli obblighi imposti dal Patto in riferimento a diverse categorie di cittadini. A questo proposito, rimanda al quadro concettuale e metodologico

riguardante gli indicatori dei diritti umani elaborato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (HRI/MC/2008/3).

62. Il Comitato chiede allo Stato Parte di diffondere ampiamente le presenti osservazioni finali a tutti gli strati della società, a livello federale, cantonale e comunale, e di comunicarle in particolare ai membri del Consiglio federale, del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, delle amministrazioni pubbliche e delle autorità giudiziarie, nonché di informare il Comitato sulle misure adottate per la loro attuazione nel suo prossimo rapporto periodico. Inoltre, incoraggia lo Stato parte a coinvolgere le organizzazioni non governative e altri membri della società civile, tra cui il Centro svizzero di competenza per i diritti umani, a contribuire a dare seguito delle presenti osservazioni conclusive e al processo di consultazione nazionale prima della presentazione del suo prossimo rapporto periodico.

63. Come previsto dalla procedura di follow-up delle osservazioni finali adottate dal Comitato, lo Stato Parte è invitato a fornire, entro 24 mesi dall'adozione delle presenti osservazioni conclusive, informazioni relative allo stato di attuazione delle raccomandazioni formulate dal Comitato ai paragrafi 9 (istituzione nazionale per i diritti umani), 11 (imprese e diritti umani) e 41 (custodia dei figli) di cui sopra.

64. Il Comitato chiede allo Stato Parte di presentargli entro il 31 ottobre 2024 il quinto rapporto periodico, che andrà redatto secondo le linee guida per la rendicontazione adottate dal Comitato nel 2008 (cfr. E/C.12/2008/2) e lo invita ad aggiornare, ove necessario, il suo documento di base comune in conformità con le linee guida armonizzate sulla rendicontazione ai sensi degli strumenti internazionali sui diritti umani (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I).
